

Ordinanza sulle licenze per il personale di manutenzione d'aeromobili (OJAR-66)

del 25 agosto 2000

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni,*

visti gli articoli 6a e 57 della legge federale del 21 dicembre 1948¹ sulla navigazione aerea (LNA);

visto l'articolo 138a dell'ordinanza del 14 novembre 1973² sulla navigazione aerea (ONA),

ordina:

Art. 1 Principio

¹ Chiunque, in un'impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi del regolamento JAR-145³, intende certificare lavori di manutenzione su aeromobili la cui massa massima al decollo è pari o superiore a 5700 kg, dev'essere titolare di una licenza JAR-66⁴.

² Chiunque, in Svizzera, intende eseguire lavori di manutenzione su parti di aeromobili o su aeromobili la cui massa massima al decollo è inferiore a 5700 kg, o applicare procedure di lavoro speciali ed attestarne l'esecuzione, dev'essere titolare di una licenza o di un'autorizzazione personale ai sensi dell'ordinanza del 25 agosto 2000⁵ concernente il personale di manutenzione d'aeromobili (OPMA).

Art. 2 Licenza secondo il regolamento JAR-66

¹ Il rilascio e il rinnovo della licenza nonché l'estensione del suo campo d'applicazione sono disciplinati dal regolamento JAR-66.

² Il regolamento JAR-66 può essere consultato all'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio)⁶ o ottenuto dietro pagamento presso il competente servizio delle Autorità aeronautiche comuni (JAA)⁷. Esso non è né pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né tradotto.

RU 748.122.22

¹ **RS 748.0**

² **RS 748.01**

³ Joint Aviation Requirements on Approved Maintenance Organisations.

⁴ Joint Aviation Requirements on Certifying Staff Maintenance.

⁵ **RS 748.127.2**; **RU 2000 2412**

⁶ Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.

⁷ Indirizzo: IHS, Aviation Information, 15 Inverness Way East, Englewood, CO, 80112 USA (www.ihsaviation.com); distribuzione in Svizzera: Technischer Fachbuch-Vertrieb AG, Spitalstrasse 12, CH-2501 Bienne (www.tfv.ch).

Art. 3 Diritti e doveri

¹ I diritti e i doveri del titolare di una licenza sono disciplinati dal regolamento JAR-66.

² Al di fuori di un'impresa di manutenzione d'aeromobili ai sensi del regolamento JAR-145, il titolare di una licenza JAR-66 può certificare lavori di manutenzione eseguiti su aeromobili immatricolati in Svizzera, o su parti di aeromobili destinate ad essere montate su aeromobili svizzeri, soltanto a condizione di essere registrato come meccanico d'aeromobili, controllore d'aeromobili o specialista ai sensi dell'articolo 6 OPMA.

³ Fatti salvi eventuali requisiti supplementari posti dai competenti organi dell'aerodromo, il titolare della licenza è inoltre legittimato a:

- a. rullare con un aeromobile, a condizione di essere stato istruito per quest'operazione e per procedure applicate presso l'aerodromo;
- b. entrare in contatto radiotelefonico con i servizi della sicurezza aerea, a condizione di essere stato istruito per le procedure applicate per le comunicazioni radiotelefoniche e di conoscere le espressioni convenzionali per il rullaggio.

Art. 4 Comunicazioni tecniche

¹ L'Ufficio può emanare, sotto forma di comunicazioni tecniche, istruzioni, direttive e comunicazioni complementari concernenti le licenze del personale di manutenzione d'aeromobili.

² Le comunicazioni tecniche possono essere consultate o ottenute dietro pagamento presso l'Ufficio.

³ Un elenco delle istruzioni contenute nelle comunicazioni tecniche è allegato alla presente ordinanza. Esso viene aggiornato periodicamente dall'Ufficio.

Art. 5 Revoca della licenza e limitazione del campo di applicazione

In virtù dell'articolo 92 LNA, l'Ufficio può pronunciare la revoca definitiva o temporanea di una licenza o limitarne la validità e i relativi diritti, in particolare se:

- a. non sono più adempiute le condizioni determinanti per il rilascio della licenza;
- b. le prescrizioni determinanti sono state violate ripetutamente o in modo grave;
- c. il titolare rifiuta di consegnare all'Ufficio i documenti necessari per controllare l'applicazione di dette prescrizioni.

Art. 6 Deroghe

¹ In casi debitamente motivati, in particolare per tenere conto dell'evoluzione tecnica, l'Ufficio può autorizzare o decretare deroghe a singole disposizioni della presente ordinanza.

² In casi particolari, l'Ufficio può limitare la durata di validità delle licenze JAR-66.

Art. 7 Modifica del diritto vigente

Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 20 ottobre 1995⁸ concernente le imprese di manutenzione d'aeromobili (OJAR-145)

Art. 5 titolo e cpv. 2

Autorizzazioni rilasciate al personale

² Le autorizzazioni sono disciplinate dall'ordinanza del 25 agosto 2000⁹ sulle licenze per il personale di manutenzione d'aeromobili (OJAR-66) e dall'ordinanza del 25 agosto 2000¹⁰ concernente il personale di manutenzione d'aeromobili (OPMA).

2. Ordinanza del 18 settembre 1995¹¹ concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 30 cpv. 1

¹ Fatte salve le disposizioni citate qui di seguito, le autorizzazioni rilasciate per eseguire e certificare lavori di manutenzione sono disciplinate come segue:

- a. per le imprese di manutenzione, dall'ordinanza del 20 ottobre 1995¹² concernente le imprese di manutenzione d'aeromobili (OJAR-145);
- b. per i titolari di una licenza JAR-66, dall'ordinanza del 25 agosto 2000¹³ sulle licenze per il personale di manutenzione d'aeromobili (OJAR-66);
- c. per i controllori d'aeromobili, i meccanici d'aeromobili e gli specialisti titolari di un'autorizzazione personale, dall'ordinanza del 25 agosto 2000¹⁴ concernente il personale di manutenzione d'aeromobili (OPMA).

Art. 8 Disposizione transitoria

L'Ufficio sostituisce le attuali licenze del personale di manutenzione d'aeromobili conformemente al regolamento JAR-66.

⁸ RS 748.127.3

⁹ RS 748.122.22; RU 2000 2407

¹⁰ RS 748.127.2; RU 2000 2412

¹¹ RS 748.215.1

¹² RS 748.127.3

¹³ RS 748.122.22; RU 2000 2407

¹⁴ RS 748.127.2; RU 2000 2412

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.

25 agosto 2000

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Moritz Leuenberger

Allegato
(art. 4)

Elenco delle istruzioni (CT - I)

(Stato: 1° ottobre 2000)

N. della pubblicazione	Contenuto	Data d'edizione
------------------------	-----------	-----------------

2279